

## LA SCUOLA MATERNA DALLA CAMERA AL SENATO

Il giorno 11 maggio 1966 è stato presentato al Senato un nuovo disegno di legge (1) concernente l'ordinamento della scuola materna statale, inteso a sostituire quello respinto dalla Camera il 20 gennaio scorso (2).

Il disegno di legge respinto era il risultato di un compromesso realizzato, in sede di Commissione Istruzione, dagli onn. Rosati e Codignola, responsabili dell'Ufficio scuola, rispettivamente, della DC e del PSI, i quali si erano accordati per una scuola materna che non derivasse da determinati principi pedagogici, ma che, tenendo conto delle differenze fondamentali esistenti in materia tra concezione cristiana e concezione laicista, accogliesse alcuni elementi essenziali comuni, in modo da provvedere nella maniera la meno inadeguata possibile alle esigenze dei bambini dai tre ai sei anni di età.

### La scuola materna all'esame della Camera.

Alla Camera (3) gli interventi non mutarono sostanzialmente la « natura » della scuola materna statale politicamente definita dalla Commissione: tale « natura », concordata tra i responsabili dell'Ufficio scuola della DC e del PSI, **senza che intervenisse un autentico apporto di opinioni diverse** da parte dei membri democristiani della medesima Commissione, non poteva poi venire

(1) Cfr. « Atti Parlamentari », *Senato della Repubblica*, IV legislatura, *Documenti*, Doc. n. 1662, disegno di legge « *Ordinamento della scuola materna statale* », presentato dal Ministro della P.I. (GVI), nella seduta dell'11 maggio 1966, di concerto con i Ministri TAVIANI (DC), PIERACCINI (PSI), COLOMBO (DC), PRETI (PSDI), MANCINI (PSI).

(2) Cfr. *L'ordinamento della scuola materna statale*, in « *Aggiornamenti Sociali* », (gennaio) 1966, pp. 63-67, rubr. 314, e *Crisi di governo*, *ibidem*, (febbraio) 1966, pp. 75 s., rubr. 756.

(3) La discussione generale ebbe luogo nei giorni 9, 10, 13, 14 e 15 dicembre 1965; la discussione sui singoli articoli nei giorni 12, 18, 19 e 20 gennaio 1966 (Cfr. « Atti Parlamentari », *Camera dei Deputati*, IV legislatura, *Discussioni*, Docc. nn. 403-407, 408 e 414-416). I verbali tratti dai « Resoconti sommari » si possono trovare in « *Scuola Materna* », 25 febbraio 1966, pp. 404 s. I documenti essenziali riguardanti la scuola materna in Italia sono stati raccolti in *Libro bianco sulla scuola materna*, Il Mulino, Bologna 1966, pp. 393. Ivi si troveranno l'intervento del Ministro Gui alla Camera in data 18 gennaio (pp. 301-316) e le dichiarazioni di voto (pp. 317-331).

facilmente cambiata con emendamenti contrari alla disciplina di partito (4).

Di particolare rilievo ci sembrano solo gli emendamenti all'art. 14 e all'art. 28-bis. Con il primo si stabilisce che al concorso per il personale direttivo sono ammessi non solo gli insegnanti di scuola materna in possesso del diploma di vigilanza o della laurea, con almeno da tre anni la qualifica di ordinario, ma anche il personale che « *pur non essendo in possesso dei titoli prescritti* » abbia « *da almeno dieci anni la qualifica di ordinario* »; con il secondo si prescrive che nel primo e secondo concorso per l'assunzione in ruolo del personale insegnante della scuola materna statale « *il 50% dei posti è comunque riservato ai candidati che abbiano superato il concorso e siano forniti di diploma rilasciato dalle scuole magistrali* ».

Inoltre, il numero massimo dei bambini iscritti ad ogni sezione viene portato da 25 a 30; si riduce a 7 ore l'orario giornaliero che nel testo della Commissione era fissato ad 8; invece di due insegnanti ed una assistente per ogni sezione, nel caso di scuole con un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione si adibisce un insegnante e ad ogni scuola una assistente; mentre nel caso di scuole costituite da tre o più sezioni, ad ogni sezione viene adibito un insegnante e ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre viene adibita una assistente (art. 4). Un emendamento proposto dall'on. Bonca (PLI) inteso ad introdurre la frase « *ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre sono adibite almeno una insegnante ed una assistente* », venne respinto a votazione segreta con 357 voti contro 102. All'art. 8 venne invece aggiunto il seguente comma: « *il personale di custodia è femminile* » (5).

Gli altri emendamenti approvati riguardano semplicemente aspetti finanziari e ci sembrano di minore interesse per lo scopo che qui ci proponiamo. Notiamo soltanto che su 9 emendamenti approvati, 8 sono emendamenti concordati tra Rosati e Codignola.

Nonostante che la maggioranza avesse approvato i singoli articoli, quando si venne alla votazione a scrutinio segreto sull'intero disegno di legge, 250 deputati votarono contro e solo 221 in favore (6). Poiché l'approvazione della legge riguardava

---

(4) Un ordine del giorno, proposto dal gruppo liberale il 19 gennaio 1966, che chiedeva di non passare all'esame degli articoli perché il disegno di legge venisse organicamente rielaborato dal Governo, venne respinto con 317 voti contro 232 (cfr. « *Atti Parlamentari* », *Camera dei Deputati*, IV legislatura, *Discussioni*, Doc. n. 415, p. 20319). L'on. Valitutti spiegava che la ragione di tale richiesta era riposta nel fatto che occorreva non una legge sulla sola scuola materna statale, ma « *una disciplina capace di aprire la via a tutti gli interventi necessari e possibili: l'intervento dello Stato, l'intervento dei comuni, l'intervento degli enti specializzati, l'intervento dei privati* » (*ibidem*, p. 20311). Il Presidente del Consiglio Moro, tuttavia, ritenendo che « *l'obiettivo del disegno di legge [è] uno dei punti essenziali* » del programma del Governo, poneva la questione di fiducia sulla rielezione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli (cfr. *ibidem*, p. 20309).

(5) Cfr. *ibidem*, Doc. n. 416, pp. 20385 ss., 20400 s., 20361-20369, 20377 s.

(6) Cfr. *ibidem*, pp. 20408 ss. Circa 50 deputati della maggioranza votarono contro, mentre 73 erano assenti senza giustificazione (44 democristiani su 260, 14 socialisti su 63, 11 socialdemocratici su 32, 4 repubblicani su 5).

un punto essenziale del programma governativo, il Governo si dimise.

Noi non sappiamo se i cinquanta « franchi tiratori » e i settantatre parlamentari della maggioranza assenti senza giustificazione al momento del voto fossero animati da una volontà di opposizione al secondo governo Moro o se invece dissentivano profondamente sull'impostazione generale del disegno di legge elaborato dalla VIII Commissione della Camera. Riteniamo però che se l'on. Codignola si fosse accontentato di quelle che erano state le sue proposte di legge nel 1958, i « franchi tiratori » (almeno quelli democristiani) non avrebbero avuto sufficiente pretesto per giustificare la loro opposizione (7).

I punti deboli del compromesso realizzato dagli onn. Rosati e Codignola ci sembrano infatti quello concernente la **mascolinizzazione del personale** addetto all'educazione dei bambini di tre anni di età e l'altro inteso a **favorire la categoria dei maestri**, dei quali neppure si parlava nella proposta di legge socialista del 1958.

Crediamo di essere nel vero pensando che, se i socialisti hanno accettato di rinvigorire la scuola materna non statale accendendo che ad essa venissero attribuiti 36,5 miliardi (8), hanno però chiesto che si introducesse nella scuola materna statale il personale maschile e gli insegnanti provenienti dagli istituti magistrali, creando in tal modo il rischio che la scuola materna non statale subisca un radicale indebolimento. La scuola non statale sarà, infatti, inevitabilmente portata a conformarsi alle strutture della scuola statale, sia per errate ragioni di prestigio

(7) Cfr. « Atti Parlamentari », *Camera dei Deputati*, III legislatura, *Documenti*, Doc. n. 270, proposta di legge « *Riordinamento della scuola materna e del personale insegnante* », d'iniziativa dei deputati PIERACCINI, MALAGUGINI, CODIGNOLA, e altri, presentata il 20 settembre 1958. Allora i socialisti non fecero alcuna restrizione nei confronti del personale insegnante: « *Per l'insegnamento nella scuola materna occorre il diploma rilasciato dalle apposite scuole pubbliche magistrali* » (art. 8); né fecero alcuna allusione alle maestre elementari come personale idoneo ad educare i bambini delle scuole materne. Parimenti la proposta dei socialisti non lascia dubbi circa il sesso di tale personale poiché, all'art. 12, si parla in modo inequivocabile di « *le insegnanti* » e di « *le direttrici e ispettrici* ».

Questa proposta di legge ripete, con qualche variante puramente formale, un'altra del 1956 (cfr. *ibidem*, II legislatura, *Documenti*, Doc. n. 2163, proposta di legge « *Riordinamento della scuola materna e del personale insegnante* », d'iniziativa dei deputati PIERACCINI, DE LAURO MATTERA ANNA, ed altri, annunziata il 28 marzo 1956). Facciamo riferimento alla proposta del 1958 perché questa è stata presentata anche dall'on. Codignola.

(8) Cfr. « *Aggiornamenti Sociali* », *cit.*, p. 62. Dopo la elezione da parte della Camera del disegno di legge governativo, un ulteriore accordo si è stabilito, in sede di commissione senatoriale della P.I., in base al quale i fondi destinati alle scuole materne non statali non verranno erogati fino a quando non verrà approvata la legge istitutiva delle scuole materne statali (cfr. « *Resoconto sommario* », *Senato della Repubblica*, IV legislatura, 438<sup>a</sup> e 439<sup>a</sup> seduta, 25 maggio 1966, p. 51).

sia perché tale conformità sembra essere la condizione per ottenere dallo Stato i contributi previsti dalla legge. Ciò porterà praticamente alla atrofizzazione delle scuole tenute da enti privati sia laici sia religiosi i quali occupano un personale costituito rispettivamente per il 70 e per l'88,6% da religiose, prive per la maggior parte di diploma dell'istituto magistrale. Né si vede quali motivi di ordine pedagogico siano intervenuti a far mutare di parere i socialisti dalle posizioni pedagogicamente valide del 1958 a quelle per lo meno pedagogicamente discutibili del 1966. Tali motivi infatti non possono venire ricercati nella scarsa qualificazione conseguibile nelle scuole magistrali, poiché tutti sono d'accordo che le scuole magistrali attuali vanno interamente rinnovate e già esiste uno schema di disegno di legge per il loro riordinamento (9).

A noi sembra che i motivi atti a spiegare la posizione dei socialisti vadano ricercati nella loro volontà di creare un istituto scolastico da contrapporre alla scuola materna non statale per stabilire un rapporto di forze in equilibrio nei confronti della destinazione dei fondi messi dallo Stato a disposizione dell'educazione dell'infanzia.

#### La scuola materna davanti al Senato.

La scuola materna statale, quale risulta dal « nuovo » disegno di legge presentato dal Ministro Gui al Senato l'11 maggio scorso, fatta eccezione per quanto riguarda l'introduzione del personale tutto femminile, non differisce nella sostanza da quella delineata nel disegno di legge respinto dalla Camera il 20 gennaio.

Rimane confermato (art. 1) che, oltre ai fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile e di assistenza, la scuola materna statale ha anche lo scopo della « preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo »; cosa questa che, a nostro parere, non rappresenta un pericolo per il bambino perché ogni stadio della vita di un uomo costituisce necessariamente una « preparazione » allo stadio seguente: l'essenziale è che, « integrando l'opera della famiglia », si provveda alla educazione del bambino conformemente alle esigenze specifiche della sua età.

L'art. 2 corrisponde letteralmente all'art. 2 del d.d.l. della Camera e si conferma l'intenzione del legislatore di non voler tener conto degli « Orientamenti » dell'attività educativa nella scuola moderna emanati nel 1958.

(9) Il testo dello schema di proposta di disegno di legge elaborato dal Ministero della P.I. sul liceo magistrale e sulla riforma della scuola magistrale si può trovare in *La riforma dell'istituto magistrale e della scuola magistrale*, a cura del Sindacato Nazionale Scuola Media, Roma s.d., pp. 16. Si veda anche A. Florio, *Le scuole magistrali nel vigente ordinamento*, in « Scuola Materna », 10 aprile 1966, pp. 480-482, e l'elenco delle scuole magistrali esistenti in « Scuola e Città », (febbraio-marzo) 1965, p. 241.

Dall'art. 3 continua ad essere escluso ogni riferimento alle scuole materne esistenti ed alle richieste dei Comuni tra i criteri da adottare nell'istituzione di scuole materne statali. L'esclusione di tale riferimento è richiesto dai socialisti. E' tuttavia lecito sperare che i Provveditori non istituiranno scuole materne statali là dove ce ne fossero già in abbondanza, a scapito delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno.

All'art. 4 si mantiene ancora la disposizione che le sezioni saranno « normalmente » corrispondenti all'età dei bambini. Ci sembra però che, essendo « *consentite sezioni con bambini di età diverse* », l'inconveniente di sezioni costituite da bambini della stessa età, ma di grado di sviluppo diverso, potrà, in tal modo, essere eliminato.

Le disposizioni riguardanti il personale insegnante vengono modificate nel senso che si ritorna al personale femminile previsto nel primitivo disegno di legge (artt. 9 ss.).

La possibilità di carriera offerta alle insegnanti prive di diploma di vigilanza o di laurea, che era stata introdotta nell'art. 14 durante le discussioni alla Camera, viene conservata (attuale art. 13).

Per quanto riguarda l'immissione nella scuola materna statale del personale insegnante proveniente dall'istituto magistrale, si confermano, con l'attuale art. 9, le disposizioni concordate in seno alla Commissione VIII della Camera e, all'art. 28, si riportano le modalità concordate durante le discussioni alla Camera per l'immissione del 50% di candidate provenienti dalla scuola magistrale, nella graduatoria delle vincitrici del primo e secondo concorso.

Le altre modifiche introdotte si riferiscono ad aspetti riguardanti la tecnica amministrativa e ci sembrano di minore interesse per i nostri Lettori.

Tenuto conto del deplorabile fatto che l'ordinamento della istituenda scuola materna statale non va giudicato in riferimento ad una determinata pedagogia, ma unicamente sulla base « politica » delle sue possibilità concrete di attuazione, **ci sembra che questo del personale proveniente dagli istituti magistrali sia il solo punto sul quale si debba ancora discutere.**

Qualcuno potrebbe temere che, con l'introduzione delle maestre elementari tra il personale delle scuole materne, le 23.000 religiose educatrici presenti in queste scuole corrano il rischio di un declassamento dinanzi all'opinione pubblica la quale potrebbe attribuire un maggiore valore, anche ai fini dell'educazione dell'infanzia, al diploma dell'istituto magistrale nei confronti di quello rilasciato dalle scuole magistrali, non tenendo conto del fatto che l'insegnante proveniente dall'istituto magistrale non possiede la qualifica professionale corrispondente alla funzione di educatrice per la scuola materna. **Ma non intendiamo per nulla sostenere l'esclusione delle maestre elementari dalla scuola materna per proteggere le religiose educatrici da tale pericolo,** sia perchè riteniamo doveroso che queste acquistino i diplomi richiesti dalle mutate condizioni sociali, sia perchè pensiamo che ci saranno sempre famiglie che alla scuola materna statale preferiranno quella delle suore, proprio per le particolari garanzie religiose che essa assicura.

Tuttavia ci sembra che i socialisti **non dovrebbero rinunciare alla specificità della formazione professionale** richiesta per chi vuole soddisfare alle esigenze proprie della situazione del bambino dai tre ai sei anni di età. A noi sembra che le diplomate degli istituti magistrali potrebbero essere ammesse alla abilitazione per le attività educative della scuola materna dopo **almeno un anno di formazione specifica**, con relativo tirocinio, che permetta di acquistare quelle qualità pediatriche, psicologiche e assistenziali, che l'attuale istituto magistrale certamente non è in grado di assicurare, ma che pure sono necessarie a chi voglia conseguire i fini che la scuola materna statale si propone.

La « **soluzione sintetica e sintetizzatrice** », invece, auspicata dai liberali (10), che ordini in un unico disegno di legge tutta la materia riguardante la scuola materna statale e non statale e la formazione del relativo personale insegnante, ci pare **politicamente irrealizzabile**, a causa della irremovibile opposizione dei socialisti su tale punto.

Concludendo, ci sembra che, perché si possa venire finalmente alla istituzione di scuole materne statali, sia necessario evitare di arroccarsi nella difesa di una determinata categoria, per scendere all'esame concreto del significato obiettivo di ogni qualificazione professionale e delle ragioni per cui è necessaria una determinata qualifica per svolgere una determinata professione (11).

Assieme alla conservazione del personale femminile, sarà questo un punto fondamentale sul quale non sarà possibile transigere. Altrimenti si finirà col perdere ogni fiducia nello Stato democratico che, invece di essere l'arbitro del bene comune, diventa il luogo del puro compromesso politico a scapito di ogni coerenza con gli ideali che ciascuno professa.

Mario Reguzzoni

---

(10) Cfr. S. VALITUTTI, *La Scuola materna e lo Stato*, in « Servizio informazioni AVIO », gennaio 1965, pp. 3-7. Vedi anche, *supra*, nota 4.

(11) Notiamo una incongruenza dell'art. 9 (ex art. 10). Si dice (*ivi*) che le insegnanti della scuola materna statale *debbono* essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. Poi si stabilisce che (art. 13, ex art. 14) per essere direttrici occorre avere, oltre il diploma di vigilanza o la laurea in pedagogia, la qualifica di ordinario da almeno tre anni. Le laureate in pedagogia, o coloro che sono in possesso del diploma di vigilanza, e che provengono dal liceo scientifico non possono quindi diventare direttrici perché non possono insegnare nella scuola materna, essendo prive di diploma dell'istituto magistrale. Questo criterio potrebbe valere se fosse vero che nell'istituto magistrale si impartisce una formazione professionale specifica per le scuole materne, ma non avendo gli istituti magistrali un piano di studi in vista della scuola materna, non si vede perché dal personale insegnante della scuola materna debbano essere escluse le laureate in pedagogia provenienti da un liceo, le quali non hanno certo una formazione inferiore alle maestre.